



Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL “MERCATO CONTADINO DI PIAZZA MAZZINI”

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto

*Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 recante:
“Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli”*

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 24/03/2026



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

Sommario

1. *Finalità del Disciplinare*
2. *Caratteristiche del Mercato*
3. *Soggetti ammessi alla vendita*
4. *Prodotti agricoli posti in vendita*
5. *Modalità di vendita*
6. *Addetti alla vendita*
7. *Monitoraggio dei prezzi*
8. *Calendario del Mercato e orari*
9. *Obblighi dei partecipanti al Mercato*
10. *Esercizio dell'attività e controlli*

Il presente disciplinare, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 nella seduta del 24 Marzo 2026, regola le modalità di vendita e la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli denominato “*Mercato Contadino di Piazza Mazzini*” ubicato su area pubblica, sita a Castel Goffredo in Piazza Mazzini.

Lo svolgimento del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993 e s.m.i., in applicazione del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20/11/2007, e del “*Regolamento per lo svolgimento dei Mercati di vendita diretta di prodotti agricoli*” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/06/2019, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ART. 1 – FINALITÀ DEL DISCIPLINARE

1. La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2. In particolare, il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
 - a) offrire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, con conseguente riduzione del prezzo finale dei prodotti;
 - b) favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia diretto tra consumatore e produttore;
 - c) offrire trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo, nonché garantire la provenienza locale dei prodotti nel rispetto delle stagionalità, assicurando al consumatore la qualità dei prodotti e facilitando la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
 - d) fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.
2. Il Comune individua, con delibera di Giunta, le aree e gli spazi pubblici destinati ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli, compresi gli spazi e immobili di cui il Comune ha la disponibilità. Con lo stesso atto, la Giunta individua l'ubicazione dell'area - coperta o scoperta - di realizzazione del mercato e definisce le caratteristiche specifiche del mercato stesso.
3. L'attività di vendita e la partecipazione ai mercati sono regolati da un disciplinare di mercato approvato dalla Giunta Comunale.
4. Il soggetto gestore, nonché gli imprenditori agricoli ammessi alla partecipazione al mercato, sono tenuti al rispetto di quanto stabilito nel disciplinare stesso.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL MERCATO

1. L'atto istitutivo del mercato deve riportare gli elementi descrittivi essenziali, ovvero:
 - a) nome del mercato;
 - b) data, orari e cadenza di svolgimento;
 - c) individuazione dell'area mercatale, nonché della superficie esclusiva utilizzata dagli operatori per la vendita;oltre che i seguenti altri elementi:
 - d) numero massimo delle imprese agricole partecipanti;
 - e) individuazione in planimetria degli spazi destinati alla vendita;
 - f) aree attigue non mercatali, riservate a posteggi destinati ad associazioni, comitati, espositori e simili;
 - g) ogni altra indicazione utile a valorizzare il mercato.
2. La Giunta comunale dispone l'avvio di apposita procedura di selezione pubblica per l'individuazione del soggetto gestore.
3. Il mercato denominato “**Mercato Contadino di Piazza Mazzini**” è ubicato nel Comune di Castel Goffredo, su area pubblica sita in Piazza Mazzini.
4. Il mercato ha le seguenti caratteristiche:
 - a) Tipologia di svolgimento: annuale;
 - b) Periodicità: settimanale (giovedì), salva la possibilità, in concomitanza con eventuali manifestazioni che si svolgono nell'area pubblica di riferimento, di svolgere edizioni straordinarie da concordare, di volta in volta con l'Amministrazione Comunale;



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

- c) Ubicazione: Piazza Mazzini;
d) Dimensioni: max n. 3 posteggi, da collocare su una superficie complessiva di 48,00 mq, come da planimetrie allegate.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

1. I soggetti ammessi alla vendita sono dettagliatamente specificati all'art. 9, comma 1, del “Regolamento per lo svolgimento dei Mercati di vendita diretta di prodotti agricoli” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/06/2019.

ART. 4 – PRODOTTI AGRICOLI POSTI IN VENDITA

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del “Regolamento per lo svolgimento dei Mercati di vendita diretta di prodotti agricoli”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/06/2019, il presente disciplinare definisce le seguenti categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato:
- prodotti agricoli vegetali e di origine animale, esclusivamente di propria produzione, non trasformati anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE 834/2007;
 - prodotti agricoli vegetali e di origine animale, esclusivamente di propria produzione,
 - trasformati in azienda o in altro laboratorio registrato di cui il principale ingrediente sia esclusivamente di produzione propria, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE 834/2007.
2. I prodotti agricoli vegetali e di origine animale la cui vendita è consentita sono di norma, e a puro titolo esemplificativo, i seguenti:
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• verdura fresca ed essiccata• farine e preparati• frutta fresca e secca• succhi di frutta e di verdura• pasta e pasta ripiena• pane e cereali• latte e prodotti a base di latte• uova• prodotti a base di carne (salumi, insaccati)• sottoli e sottaceti• confetture e marmellate | <ul style="list-style-type: none">• miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura• olio e aceto• passate e pelati• condimenti e spezie• erbe officinali e aromatiche• funghi• vino e birra in recipienti chiusi• piante e fiori• prodotti per la cura della persona• prodotti della pesca e molluschi• carni fresche |
|--|--|
3. È vietata la vendita di animali vivi, salumi affettati e panini farciti.

ART. 5 - MODALITÀ DI VENDITA

1. I prodotti posti in vendita nel mercato devono provenire esclusivamente da imprese che abbiano sede e/o svolgano la propria attività nel territorio della provincia di Mantova o dei Comuni immediatamente confinanti con il territorio della stessa.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

2. Possono essere venduti prodotti freschi e trasformati esclusivamente di provenienza aziendale e - nel limite indicato dall'art. 10, comma 1, del Regolamento (massimo il 30%) -, prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale del mercato. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).
3. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.
4. Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui di terriccio.
5. È possibile frazionare i prodotti posti in vendita (ad esempio salumi, formaggi, frutta e verdura, cocomeri, cavoli, verze, zucche) purché al momento e su richiesta dell'acquirente nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. È comunque consigliabile il frazionamento e il sottovuoto in azienda. È possibile la degustazione degli stessi.
6. Le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.), devono porsi nelle condizioni di garantire, attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:
 - a) assenza nell'alimentazione di farine animali;
 - b) utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi d'esclusiva origine minerale);
 - c) assenza di trattamenti ormonali agli animali.
7. È fatto obbligo di dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.
8. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile:
 - a) il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello (o con altre modalità idonee allo scopo);
 - b) l'indicazione della varietà e della provenienza (dall'azienda diretta o da altra azienda);
9. I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
10. L'imprenditore deve rispettare le principali norme igienico-sanitarie, nonché in materia di etichettatura, di rintracciabilità e di gestione dei rifiuti differenziati.
11. Ogni operatore deve conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti a disposizione dei mercati, tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività, tranne i rifiuti ingombranti, che dovrà smaltire negli appositi spazi previsti. Al fine di limitare la produzione di rifiuti, i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere in materiale biodegradabile e compostabile, in ottemperanza alle norme vigenti.
12. L'area adibita alla vendita e le zone circostanti il mercato dovranno essere lasciate sgombre e pulite.

ART.6 – ADDETTI ALLA VENDITA

1. L'attività di vendita all'interno del mercato può essere esercitata dai soggetti specificati all'art. 9, comma 2, del "*Regolamento per lo svolgimento dei Mercati di vendita diretta di prodotti agricoli*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/06/2019, autocertificati al momento della presentazione della domanda di partecipazione.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ART. 7 - MONITORAGGIO DEI PREZZI

1. Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile, fornendo, anche sulle etichette, indicazioni utili e corrette, finalizzate a facilitare la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni periodiche.

ART. 8 - CALENDARIO DEL MERCATO E ORARI

1. Il mercato di cui al precedente art. 2 osserverà il seguente orario:
 - dalle ore 6.30 alle ore 7.30 - scarico e approntamento banco;
 - dalle ore 7.30 alle ore 13.00 - esposizione e vendita al pubblico;
 - dalle ore 13.00 alle ore 14.00 - ricarico merce e sgombero dell'area.
2. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, di mercati straordinari su area pubblica, oppure di fiere, o eventi interessanti la stessa area, e per motivi di pubblico interesse, il Responsabile del Settore comunale competente, sentita la Giunta, potrà autorizzare il prolungamento dell'orario o disporre la sospensione.
3. Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare lo spazio di vendita prima dell'orario stabilito, secondo quanto indicato al comma 1.

ART. 9 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI AL MERCATO

1. Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione e al rispetto del presente disciplinare e del regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli approvato dal Comune di Castel Goffredo, nonché al mantenimento di uno spirito costruttivo e ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.
2. Le stesse dovranno garantire ai soggetti preposti ai controlli la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell'azienda stessa, al fine di constatare di persona le modalità di produzione di quanto posto in vendita.
3. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione al consumatore.
4. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato, devono essere in possesso di tutta la documentazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'attività nel rispetto della vigente normativa in materia igienico sanitaria.
5. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono altresì tenuti all'osservanza di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di quanto di seguito indicato:
 - a) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - b) osservare le disposizioni comunali relative agli orari di vendita del mercato e, nel caso di mercato su area pubblica, gli orari di accesso e sgombero;
 - c) osservare, nel caso di mercato su area pubblica, le disposizioni comunali riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

- d) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale e dalle vigenti normative di settore;
- e) lasciare pulito lo spazio occupato;
- f) provvedere al pagamento dei tributi e delle imposte comunali;
- g) assicurare la continuità di partecipazione al mercato.
- h) osservare le disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 10 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E CONTROLLI

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.
2. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere svolta nel rispetto del vigente Regolamento comunale, del presente disciplinare di mercato e della normativa vigente in materia.
3. La Polizia Locale e gli altri organismi a ciò preposti vigilano sul regolare svolgimento del mercato, sul rispetto del Regolamento, del presente disciplinare e delle altre norme vigenti in materia. La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell'ATS Val Padana e degli altri organi a ciò preposti.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale e dal presente disciplinare di mercato comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative previste dal regolamento comunale.
5. È comunque fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste da leggi, regolamenti ed altre normative di settore vigenti.